

Quadro di raffronto tra le azioni e gli investimenti previsti dalla scheda della sottomisura 8.3 del PSR Marche 2014/20 e l'articolo 34 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 (GUCE L193/1 del 01/07/2014).

Reg. (UE) n. 702/2014, articolo 34	Scheda della sottomisura 8.3 del PSR Marche 2014/20
Paragrafo 1., beneficiari: silvicoltori privati e pubblici e ad altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi	Verifica positiva (rif. elenco beneficiari di cui al paragrafo 8.2.8.3.3.4 "Beneficiari").
Paragrafo 2, lettera a), punto i), e lettera b)	Verifica positiva. La sottomisura 8.3 è contenuta nel PSR Marche 2014/20 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5345 final del 28/07/2015 e, senza modifiche, con Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n. 3 del 15/09/2015 e quanto si comunica per questo l'aiuto di Stato è identico a quanto approvato dalle autorità competenti.
Paragrafo 3.	Non pertinente, il PSR Marche 2014/20 è già stato approvato e nulla è stato attuato prima.
Paragrafo 4.	Verifica positiva (rif. paragrafo 8.2.8.3.3.6 "Condizioni di ammissibilità", punto 5).
Paragrafo 5., lettera a)	<p>Investimento presente al paragrafo 8.2.8.3.3.1 "Descrizione del tipo di intervento" e 8.2.8.3.3.5 "Costi ammissibili, Azione 1, investimento a.</p> <p>La lettera a) del paragrafo 5. del Regolamento indica la <i>"realizzazione di infrastrutture protettive"</i>.</p> <p>Il PSR Marche 2014/20, così come approvato dalla Commissione europea e dall'Assemblea legislativa regionale prevede:</p> <p><i>"Investimenti per la realizzazione, miglioramento ed adeguamento delle infrastrutture finalizzate alla prevenzione e protezione dei soprassuoli forestali a rischio dagli incendi boschivi mediante interventi di sistemazione idraulico-forestale della viabilità di servizio forestale ad uso antincendio di ogni ordine e grado ecc."</i>.</p> <p>Per escludere la sovvenzione di qualsiasi opera meramente manutentiva (possibile solo per i viali parafulco (paragrafo 6. dell'articolo 34 del Regolamento)), lo schema di bando adottato dalla Giunta regionale definisce nel modo seguente quali siano gli investimenti ammissibili:</p> <p><i>"ADEGUAMENTO E/O MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' DI SERVIZIO FORESTALE AD USO</i></p>

	<p><i>ANTINCENDIO: si intendono unicamente le seguenti fattispecie di investimento, escludenti qualsiasi azione di manutenzione sulla viabilità di servizio forestale, dato quanto disposto dall'articolo 24, paragrafo 1., lettera a), del Reg. (UE) 1305/13 e dall'articolo 34, paragrafo 5., lettera a), del Reg. (UE) m. 702/2014:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) riapertura della viabilità di servizio forestale esistente ad uso antincendio in quanto interessata da occlusioni e/o ostacoli che limitano fortemente, rendono particolarmente insicuro od impediscono il passaggio di mezzi antincendio, ovvero dei tratti ove si registrano tali fenomeni;</i> <i>2) allargamento della viabilità di servizio forestale esistente ad uso antincendio per un utilizzo in maggior sicurezza da parte dei mezzi antincendio e la possibilità di utilizzo di grandi mezzi antincendio, quali, ad esempio, le autobotti;</i> <i>3) creazione di piazzole di scambio;</i> <i>4) realizzazione di opere trasversali e laterali che garantiscono il corretto deflusso idrico in modo da evitare danneggiamenti, affossamenti e/o smottamenti del fondo e delle scarpate laterali.</i> <p><i>Sono escluse manutenzioni singolari, cioè non inserite nelle 4 tipologie sopra in elenco per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte, quali, ad esempio, il livellamento, il ricarico del fondo, la ripulitura delle opere esistenti drenanti e/o convoglianti le acque, la biotriturazione di erbe e/o arbusti nelle scarpate laterali qualora non invadano la sede viaria e non vi sia presenza di una delle problematiche di cui alla tipologia 1). E' altresì esclusa l'asfaltatura."</i></p>
Paragrafo 5., lettera b)	Investimento presente, paragrafo 8.2.8.3.3.1 "Descrizione del tipo di intervento" e 8.2.8.3.3.5 "Costi ammissibili, Azione 1, investimento b. e c., Azione 2, investimento a.
Paragrafo 5., lettera c)	Investimento presente, paragrafo 8.2.8.3.3.1 "Descrizione del tipo di intervento" e 8.2.8.3.3.5 "Costi ammissibili, Azione 3
Oltre e sino al paragrafo 9. compreso quanto previsto dalla sottomisura 8.3 del PSR Marche	

2014/20 non è pertinente con quanto richiesto dal Regolamento (UE) n. 702/2014 in quanto non presente a livello di azione e relativo investimento.	
Paragrafo 10.	Verifica positiva (rif. paragrafo 8.8.3.3.3 "Collegamenti con altre normative" e paragrafo 8.2.8.3.3.6 "Condizioni di ammissibilità", punti 2. e 3).
Paragrafo 11.	Non pertinente in quanto non previsto.
Paragrafo 12.	L'intensità dell'aiuto è pari al 100 % dei costi ammissibili con detrazione del valore dell'eventuale legname avente valore commerciale prodotto con l'esecuzione degli investimenti preventivi di carattere selvicolturale.